

26020-18



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

MAURIZIO FUMO - Presidente -
GRAZIA MICCOLI
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
PAOLO MICHELI
ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 19/04/2018

Sent. n. sez.
1168/2018

REGISTRO GENERALE
N.3220/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

7

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (omissis) per i reati di violenza privata e appropriazione indebita commessi in un periodo compreso tra i mesi di agosto e ottobre 2010, in danno del marito separato (omissis).

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'imputata si è indebitamente appropriata delle chiavi dell'abitazione estiva, impedendo al marito di recuperare beni di sua proprietà (capo B) e, in occasione di un litigio relativo alla medesima vicenda, ha aggredito il marito, gettando via il telefono cellulare con cui la vittima stava tentando di fotografare la scena (capo A).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, articolando due motivi.

2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. in relazione al reato di appropriazione indebita.

Sotto questo secondo profilo la ricorrente sostiene che, alla data dei fatti, i coniugi non erano più separati come risulterebbe dalla sentenza della Corte di appello di Palermo in data 17 dicembre 2014 che ha dichiarato cessati gli effetti della separazione consensuale per effetto della riconciliazione intervenuta tra i coniugi.

2.2 Con il secondo motivo lamenta i medesimi vizi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ritenuto immotivatamente eccessivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati, mentre è inammissibile nel resto.

1. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

1.1 A mente dell'art. 649 cod. pen. non è punibile chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato.

Nella specie la sentenza impugnata ha negato l'applicabilità della norma, rilevando che:

- i coniugi (omissis) _ (omissis) si erano consensualmente separati il 14 novembre 2007 dinanzi al Tribunale di Palermo che omologava la separazione con decreto del 25 febbraio 2008;

- in seguito il (omissis) promuoveva azione civile per il riconoscimento della riconciliazione tra coniugi e la Corte di appello di Palermo dichiarava l'intervenuta riconciliazione;

- la sentenza di riconciliazione era del 2014, mentre i fatti oggetto del giudizio risalivano al 2010, sicché la causa di non punibilità era inoperante in ragione della natura non retroattiva della pronuncia civile.

1.2 La decisione è errata.

Secondo quanto stabilito dall'art. 157 cod. civ. i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La sentenza ricognitiva della intervenuta riconciliazione determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, non con effetto *ex nunc*, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, ma a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale (Sez. 3 civ., 26 agosto 2013 n. 19541).

Nella specie, dalla sentenza impugnata e da quella di riconciliazione prodotta nei giudizi di merito e in allegato al ricorso, risulta che:

- la riconciliazione tra i coniugi, dichiarata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 17 dicembre 2014, è avvenuta già dal 2008;
- a partire da quel momento sono cessati gli effetti della separazione (Sez. 3 civ., 26 agosto 2013 n. 19541 sopra cit.);
- la condotta di cui all'art. 646 cod. pen. risale al 2010; nella qual data i coniugi non erano più separati proprio in ragione della precedente riconciliazione.

La ricorrente non è punibile per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. poiché ha commesso il fatto in danno del coniuge che, in quel momento, non era più legalmente separato, in quanto il decreto di omologa della separazione era stato posto nel nulla dalla riconciliazione avvenuta in precedenza.

2. È inammissibile la residua doglianza, espressa con il primo motivo, sotto il profilo della attendibilità della persona offesa.

Si tratta di censura reiterativa del motivo di appello, che ha ricevuto congrua risposta da parte della sentenza di appello (pagine 3 e 4) con le cui argomentazioni la ricorrente non si confronta.

3. Per ragioni analoghe è inammissibile il secondo motivo di ricorso, che sottopone alla Corte di legittimità la questione sul diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena nei medesimi termini già scrutinati in secondo grado (pagine 4 – 6 della sentenza impugnata), senza precisare le ragioni di censura mosse al giudice di appello.

4. Discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo B). Deve essere eliminata la relativa pena, che i giudici di merito hanno determinato in mesi tre di reclusione (cfr. pagina 7 sentenza di primo grado).

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

5. L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo B) per essere l'imputata non punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen. ed elimina la relativa pena calcolata in continuazione di mesi tre di reclusione; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso il 19/04/2018

Il Consigliere estensore

Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente

Maurizio Fumo

